

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2061

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1990

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonchè della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970

ONOREVOLI SENATORI. - In data 20 maggio 1980 è stata aperta alla firma a Lussemburgo la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, che l'Italia ha firmato. Nello stesso anno 1980, è stata aperta alla firma a l'Aja, il 25 ottobre, la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, anche firmata dall'Italia. Di entrambe le Convenzioni il Governo chiede l'autorizzazione alla ratifica con il presente disegno di legge.

Dette Convenzioni contengono disposizioni che presentano elementi di connessione con altre due, di cui è già stata autorizzata la ratifica da parte del Parlamento: la Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961 (legge 24 ottobre 1980, n. 742), e la Convenzione sul rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970 (legge 30 giugno 1975, n. 396). Invero, tutti i citati Accordi sono caratterizzati dal fatto di prevedere solleciti interventi in sede giudiziaria o amministrativa nei confronti di minori in situazioni di emergenza, aventi elementi di estraneità, ed enunciano al riguardo regole per risolvere conflitti di legge, per il più rapido riconoscimento di decisioni assunte all'estero e per l'emissione di provvedimenti da parte delle autorità locali e nazionali. Ciò con grande utilità ai fini della protezione di detti minori e del rapporto con le persone che li hanno in affidamento (*garde*).

Si è così ritenuto opportuno, per esigenze di chiarezza e di organicità, prevedere in questo unico disegno di legge le norme necessarie per assicurare l'esecuzione, nel nostro sistema giuridico, delle obbligazioni connesse a tutte e quattro le citate Convenzioni.

Il provvedimento legislativo, quando sarà approvato, si porrà a fianco di quelli già emanati per la ratifica e l'esecuzione delle varie altre Convenzioni in materia di protezio-

ne di minori: oltre la Convenzione de l'Aja per regolare la tutela dei minori, del 12 giugno 1902, quella di New York del 20 giugno 1956 e le altre de l'Aja del 15 aprile 1958 e del 2 ottobre 1973, in materia di obblighi alimentari, nonchè le Convenzioni di Roma del 14 settembre 1961, sulla competenza delle autorità abilitate a ricevere il riconoscimento di figli naturali, di Roma del 10 settembre 1970, sulla legittimazione per effetto di matrimonio e di Strasburgo del 24 aprile 1967, sull'adozione di minori.

L'Italia, come numerosi altri Paesi stranieri, potrà avvalersi così di una ampia normativa convenzionale nella delicata materia di cui trattasi.

Va precisato che nella decorsa IX legislatura era stato presentato il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della Convenzione del 20 maggio 1980 e per stabilire le norme di esecuzione delle Convenzioni de l'Aja del 5 ottobre 1961 e del 28 maggio 1970 (atto Senato n. 1536). Il provvedimento, com'è noto, è però decaduto per la chiusura anticipata della legislatura stessa. Il presente disegno di legge è ora esteso alla ratifica della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 e propone, rispetto al precedente, una migliore formulazione delle disposizioni di attuazione delle varie citate Convenzioni.

Nelle pagine che seguono, oltre ad esporre il contenuto dei quattro atti internazionali seguendo l'ordine cronologico in cui sono stati conclusi, si illustrano sinteticamente le norme di adattamento della normativa vigente nonchè le riserve che il Governo intende presentare al momento del deposito degli strumenti di ratifica.

Con legge 24 ottobre 1980, n. 742, è stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, elaborata ad iniziativa della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato.

Come è anche detto nella relazione al disegno di legge di ratifica presentato a suo tempo dal Governo (atto Senato n. 304 della VII legislatura) ed in quella predisposta dalla 3^a Commissione permanente del Senato (atto Senato n. 304-A della VII legislatura), la Convenzione in questione ha profondamente innovato rispetto al principio della applicazione della legge nazionale del minore (tale intendendosi, per l'articolo 12 della Convenzione, chi è ritenuto minore di età tanto secondo la legge dello Stato di nazionalità, quanto secondo la legge dello Stato di residenza abituale) che era a base della precedente Convenzione per la tutela dei minori del 12 giugno 1902, pure elaborata ad iniziativa della Conferenza de l'Aja, principio accolto nell'articolo 21 delle disposizioni preliminari del codice civile. La Convenzione del 1961 pone invero come criterio primario da osservare in materia di protezione dei minori quello della competenza delle autorità dello Stato di residenza abituale del minore e della legge interna di dette autorità (articoli 1 e 2), essendo queste autorità da ritenere le più idonee ad apprezzare la situazione nella quale vivono i minori e le misure prese dalle stesse le più appropriate in relazione al fattore del collegamento territoriale.

Tuttavia, la Convenzione stessa non prende una posizione categorica in ordine alla controversia che continua a dividere i fautori della regola della nazionalità e quelli della legge del domicilio o della residenza abituale ed anzi procura di contemperare le due opposte concezioni, stabilendo rilevanti restrizioni al criterio assunto come regola primaria.

Invero le norme dello Stato di appartenenza prevalgono, rispetto a quelle dello Stato di residenza, quando ricorra un «rapporto di autorità» stabilito dalla legge interna del Paese di origine del minore, tale rapporto dovendo essere riconosciuto da tutti gli altri Stati contraenti (articolo 3). Ugualmente prevalgono nei casi in cui le autorità dello Stato di appartenenza del minore ritengano, per esigenze di tutela dell'interesse del minore, di dover adottare provvedimenti per proteggere la sua persona ovvero i suoi beni, salvo l'onere di avvisare le autorità dello Stato di residenza abituale (articolo 4).

Inoltre, nell'ipotesi di spostamento del minore dallo Stato di origine in altro Stato, quando lo Stato di origine abbia adottato determinate misure in favore del minore, queste rimangono valide sino al tempo in cui le autorità dello Stato di nuova residenza non le abbiano tolte o sostituite, il che potrà avvenire solo previo parere delle autorità dello Stato di origine (articolo 5, primo e secondo comma). Se poi lo Stato di origine è lo Stato di cui il minore è cittadino, le misure adottate dalle relative autorità in base alla loro legge interna continuano ad avere efficacia nello Stato di nuova residenza (articolo 5, terzo comma). Pertanto il regime giuridico della tutela e delle altre misure di protezione, stabilite dalle autorità italiane (le quali ovviamente applicano la legge del nostro Stato) nei confronti di un minore cittadino italiano, permane, senza possibilità di mutamenti, nell'ipotesi che il minore stesso si trasferisca nel territorio di altro Stato contraente. La considerata situazione - che indubbiamente è quella che postula il maggiore riguardo per la legge dello Stato di appartenenza - dimostra come si sia tenuto debito conto del principio di nazionalità.

La Convenzione disciplina anche alcuni casi di possibile concorrenza nelle iniziative dei singoli Stati: così nell'ipotesi in cui il minore sia minacciato da un pericolo grave nella persona o nei beni e nell'ipotesi in cui si debba provvedere con urgenza. Nonostante le regole innanzi ricordate, nella prima situazione le autorità del luogo di residenza del minore possono assumere misure di protezione che tuttavia gli altri Stati non sono tenuti a riconoscere (articolo 8). Nella seconda situazione le autorità di ciascuno Stato contraente, nel territorio del quale si trovino il minore ovvero dei beni che a lui appartengono, possono adottare i provvedimenti ritenuti necessari: tali provvedimenti cessano peraltro di avere efficacia (salvi i loro effetti definitivi) quando le autorità competenti abbiano a loro volta assunto le misure richieste dalle circostanze (articolo 9).

Indubbiamente le norme della Convenzione valgono a dirimere, nella delicata materia *de qua*, i conflitti di competenza tra le autorità di Stati diversi in ordine all'applicazione delle

relative leggi sostanziali. Si ricordi il caso della minore Maria Elisabetta Boll, pervenuto persino all'esame della Corte internazionale di giustizia de l'Aja, che per tanto tempo alimentò le dispute dei sostenitori dei due opposti indirizzi della prevalenza delle norme dello Stato di cittadinanza e della prevalenza di quelle dello Stato di residenza, dispute sorte appunto per la mancanza di adeguate disposizioni di coordinamento.

Va tuttavia detto che, per rendere operante la Convenzione nel nostro ordinamento giuridico e per prevenire incertezze e dubbi sull'applicazione, il deposito del relativo strumento di ratifica deve essere preceduto dall'approvazione di norme interne per definire la competenza delle nostre autorità in ordine al riconoscimento ed all'esecuzione dei provvedimenti stranieri, nonchè per quanto concerne l'assunzione dei ricordati provvedimenti provvisori ed urgenti e l'attuazione di quelli eventualmente delegati dalle autorità straniere ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Tale esigenza il Governo aveva avvertito già nella VIII legislatura, nel corso della quale presentò apposito disegno di legge (atto Camera n. 3325), tuttavia decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere. Nella IX legislatura il disegno di legge fu ripresentato (atto Camera n. 748), ma una rilettura delle relative norme suggeriva la necessità di una nuova formulazione, per colmare alcune lacune e definire situazioni che non erano state disciplinate. Ciò avveniva con il già menzionato disegno di legge, presentato al Senato il 17 ottobre 1985 (atto n. 1536), peraltro anche questo decaduto per la chiusura anticipata della legislatura stessa.

L'allegato disegno di legge ripropone con alcune modifiche le norme del provvedimento da ultimo citato per prevedere, in primo luogo, che il riconoscimento e l'esecuzione, nel nostro Paese, dei provvedimenti per la protezione dei minori adottati dalle autorità straniere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione (articolo 4, comma 1); che il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti urgenti e provvisori di cui ai

menzionati articoli 8 e 9 della Convenzione (articolo 4, comma 3); ed inoltre che l'attuazione dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere, e delegati quanto all'esecuzione alle autorità italiane, è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendone l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni ai quali si riferiscono i provvedimenti (articolo 4, comma 4).

La scelta della competenza del tribunale per i minorenni per il riconoscimento e l'esecuzione nel nostro Paese dei provvedimenti delle autorità straniere (riconoscimento ed esecuzione previsti dall'articolo 7 della Convenzione, nonostante l'affermazione dell'automaticità del riconoscimento contenuta nello stesso articolo) e la conseguente deroga alla regola della competenza generale della corte d'appello in materia di dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri, sono state determinate dalla considerazione che appunto il tribunale per i minorenni, per le specifiche funzioni che gli sono proprie, è l'organo più qualificato a valutare le misure più atte per i minori, essendo a tale fine dotato anche di appropriati mezzi di indagine. Del resto già l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ha attribuito appunto al tribunale per i minorenni la competenza a dichiarare l'efficacia nello Stato dei provvedimenti esteri in funzione dell'adozione di minori stranieri, con ciò innovando rispetto alle norme di cui agli articoli 796, 797 e 801 del codice di procedura civile.

Il disegno di legge stabilisce che il tribunale per i minorenni decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero, e che contro il relativo decreto è ammesso ricorso per cassazione (articolo 4, comma 2).

Lo svolgimento della procedura con il rito camerale e la limitazione delle impugnazioni al ricorso per cassazione valgono ad assicurare maggiore speditezza, come è richiesto dalla natura delle questioni di cui trattasi.

Il provvedimento indica il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - quale organo incaricato, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Convenzione, di dare notizia alle autorità straniere

dei provvedimenti presi in Italia in base alle disposizioni della Convenzione, nonché quale organo al quale le autorità straniere devono dare notizia dei provvedimenti che a loro volta hanno assunto (articolo 3, comma 4).

La Convenzione in esame è stata ratificata, alla data odierna, da Austria, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica federale di Germania, Spagna, Svizzera e Turchia; è entrata in vigore il 6 febbraio 1969.

Come è noto, con la legge 30 giugno 1975, n. 396, è stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione della Convenzione, elaborata ad iniziativa del Consiglio d'Europa, sul rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge di ratifica ed esecuzione veniva posto in rilievo che l'Accordo si propone di facilitare il rientro ed il trasferimento di minori da uno ad altro Stato contraente, nel ricorso di particolari circostanze che ne rivelino la necessità.

Il campo di applicazione dell'Accordo, *ratione personae*, riguarda coloro che, secondo le regole di diritto internazionale privato dello Stato che chiede di avvalersene, non hanno raggiunto la maggiore età e non hanno la capacità di fissare da soli la propria residenza (articolo 1, lettera a).

Ratione materiae, le disposizioni convenzionali si riferiscono a due distinte situazioni. Nella prima, ciascuno Stato contraente può chiedere il rimpatrio nel proprio territorio di un minore che si trova nel territorio di un altro Stato contraente in base ad una delle seguenti ragioni: a) se la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è contraria alla volontà delle persone che su di lui esercitano la potestà parentale; b) se la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione presa nei suoi confronti dalle autorità competenti dello Stato richiedente; c) se la presenza del minore nel territorio dello Stato richiedente è necessaria in relazione ad una procedura intesa a stabilire, nei suoi confronti, misure di protezione o di rieducazione (articolo 2, paragrafo 1).

Nella seconda situazione, ciascuno Stato contraente può chiedere il trasferimento di un

minore verso il territorio dello Stato di origine quando ritenga che la sua presenza sia contraria agli interessi propri o a quelli del minore (articolo 2, paragrafo 2).

Il testo della Convenzione è formato da cinque titoli.

Il titolo I (articoli da 1 a 3) contiene le disposizioni di carattere generale, quali la definizione di «minore» agli effetti della Convenzione; il campo di applicazione della medesima; l'istituzione di una autorità centrale da designarsi da ciascun Paese, competente a formulare ed a ricevere le richieste di trasferimento.

Il titolo II (articoli da 4 a 13) concerne il rimpatrio dei minori su richiesta di uno Stato diverso da quello ospite e contempla la procedura da seguirsi per la richiesta, regola i casi in cui è data facoltà di rifiutarla o di soprassedervi, consente l'adozione di misure di carattere provvisorio in vista del rimpatrio.

Il titolo III (articoli 14 e 15) stabilisce all'articolo 14 i criteri in base ai quali lo Stato ospite rivolge la richiesta di rimpatrio del minore ad un terzo Stato (contraente) e fissa all'articolo 15 le modalità per il rimpatrio.

Il titolo IV (articoli da 16 a 22), che contiene le disposizioni comuni, disciplina tra l'altro i requisiti della richiesta di rimpatrio, l'eventuale transito attraverso un altro Stato contraente in vista del rimpatrio stesso, nonché il problema delle spese, imponendo altresì l'obbligo della motivazione in caso di rifiuto sia del rimpatrio, sia del solo transito.

Il titolo V (articoli da 23 a 30) enuncia le disposizioni finali.

La Convenzione in esame non ha ancora effetti tra il nostro e gli altri Stati a causa del mancato deposito del relativo strumento di ratifica. Tale circostanza è dipesa dalle remore dovute al fatto che unico Stato ratificante è sinora la Turchia ed inoltre alla considerazione che le situazioni disciplinate dall'Accordo ricorrono con limitata frequenza e che le stesse possono trovare, il più delle volte, soluzione attraverso l'intervento e la collaborazione tra le forze di polizia degli Stati interessati. Non essendo tuttavia da disconoscere la validità delle norme stabilite dalla Convenzione nel quadro più generale della protezione dei minori in sede internazionale

ed in previsione quindi del deposito dello strumento di ratifica (adempimento che oltretutto è doverosamente conseguenziale alla già emanata legge di ratifica ed esecuzione) si propongono, con l'unito disegno di legge, le disposizioni che tuttavia sono necessarie per rendere operante la Convenzione in sede internazionale.

A questo fine l'allegato disegno di legge stabilisce, all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, la competenza del tribunale per i minorenni a decidere in ordine alle richieste di rimpatrio di minori ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 4 e 14 della Convenzione innanzi illustrati. L'indicazione del tribunale, per i minorenni è stata fatta in armonia alla scelta di quello stesso ufficio giudiziario per gli adempimenti previsti dalla Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, tenuto conto delle sue specifiche attribuzioni.

Il provvedimento indica all'articolo 3, comma 1, il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - quale autorità centrale competente a provvedere agli adempimenti enunciati nell'articolo 3 della Convenzione.

Si ritiene opportuna la formulazione, al momento del deposito dello strumento di ratifica, della riserva consentita dell'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per prevedere che le richieste di rimpatrio avanzate dalle autorità straniere, ed i relativi allegati, siano accompagnate dalla traduzione in una delle lingue del Consiglio d'Europa, e quindi in francese o in inglese, e ciò all'evidente scopo di facilitare i compiti delle nostre autorità ai fini dell'evasione delle richieste stesse.

Il 20 maggio 1980 è stata aperta alla firma a Lussemburgo - in occasione della 12ª Conferenza dei Ministri europei della giustizia - la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento. La relativa elaborazione è stata determinata dal fatto che la Convenzione de l'Aja concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961 non contiene alcuna disposizione che assicuri l'esecuzione dei provvedimenti stranieri in

materia di delibazione dei provvedimenti di affidamento. Nè al riguardo può farsi ricorso alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto la sua applicazione è esclusa per il campo del diritto di famiglia e delle persone in generale.

Direttiva fondamentale della Convenzione di Lussemburgo è appunto quella di stabilire il principio, espresso nell'articolo 7, che le decisioni relative all'affidamento di minori, rese in uno Stato contraente, devono essere riconosciute dagli altri Stati contraenti ed ivi messe in esecuzione quando siano esecutive nello Stato che le ha adottate. Ai sensi dell'articolo 1, è minore la persona che, prescindendo dalla sua cittadinanza, non abbia raggiunto i sedici anni, sempre che non abbia il diritto di fissare essa la propria residenza secondo la legge dello Stato di residenza abituale, o di cittadinanza, ovvero la legge interna dello Stato richiesto.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano in modo specifico i vari casi di minori che vengono a trovarsi in uno Stato diverso da quello di origine, a seguito di espatrio indebito rispetto ad un provvedimento di affidamento già divenuto esecutivo nel Paese d'origine, ovvero anche a seguito di trasferimento inizialmente non indebito (come è nel caso in cui vi sia stato semplicemente abuso dell'esercizio del diritto di visita), e dettano la normativa cui devono attenersi le autorità interne alle quali è demandato il compito di dare riconoscimento ed esecuzione al provvedimento straniero.

L'articolo 8 prevede le ipotesi per le quali l'autorità centrale dello Stato richiesto deve procedere alla immediata restituzione del minore agli affidatari, indicati dall'autorità dello Stato d'origine, senza che, ove sia necessario l'intervento di un organo giudiziario, possa essere invocato alcuno dei casi di rifiuto previsti dalla Convenzione. Le ipotesi considerate dall'articolo 8 ricorrono:

a) quando al momento della presentazione, nel Paese di origine, della domanda di affidamento del minore, ovvero alla data dello spostamento indebito del minore, se attuato anteriormente, sia il minore che i suoi genitori avevano la sola cittadinanza di detto Stato ed

ivi il minore aveva pure la sua residenza abituale, ed altresì la domanda di restituzione del minore viene proposta all'autorità centrale dello Stato richiesto entro il termine di sei mesi a far tempo dall'avvenuto indebito spostamento del minore verso l'estero;

b) allorchè, salva la condizione di avanzare la richiesta alla autorità centrale nel menzionato termine di sei mesi, la mancata restituzione del minore si concretizza nella violazione degli obblighi inerenti al cosiddetto diritto di visita spettante nei confronti del minore ad una persona, la quale, avendo ricevuto in consegna dall'affidatario un minore per un determinato periodo di tempo, lo conduce all'estero non facendolo più rientrare in patria alla scadenza del periodo fissato.

In siffatte ipotesi, come accennato, l'autorità centrale del Paese richiesto deve corrispondere all'istanza di restituzione dell'avente diritto con la massima rapidità ed altresì, qualora sia comunque necessario l'intervento di un'autorità giudiziaria che statuisca sul riconoscimento e l'esecuzione, quest'ultima non può addurre nessuno dei motivi di rifiuto alla richiesta previsti dalla Convenzione.

L'articolo 9 si applica al trasferimento indebito di minori per casi diversi da quelli specificatamente ipotizzati nell'articolo 8, purchè in ogni modo la domanda di restituzione del minore sia presentata nel termine di sei mesi dal trasferimento.

In dette fattispecie sono ammessi tre possibili motivi di rifiuto da parte dell'autorità dello Stato che deve decidere sul riconoscimento e l'esecuzione della decisione straniera:

a) mancata notificazione, ovvero mancata notificazione regolare, dell'atto introduttivo della richiesta di affidamento nel Paese d'origine, tranne che nel caso di contumacia del convenuto;

b) provvedimento di affidamento pronunciato nel Paese d'origine in assenza del convenuto, allorchè la competenza dell'autorità che l'ha pronunciato non è fondata in base alla residenza abituale comune dei genitori, ovvero alla residenza abituale del minore;

c) incompatibilità tra la decisione straniera ed un eventuale provvedimento di affidamento adottato nel Paese richiesto, concer-

nente il medesimo minore e divenuto esecutivo prima del trasferimento indebito del minore.

Per le ipotesi di cui all'articolo 8, al pari di quelle dell'articolo 9, è escluso comunque ogni riesame nel merito delle decisioni straniere.

Come è anche chiarito nel rapporto esplicativo della Convenzione, l'articolo 10 si applica ai casi in cui non vi è stato espatrio indebito del minore, ovvero la domanda di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento è stata proposta dopo sei mesi dall'ingresso del minore nel territorio dello Stato richiesto. Al riguardo sono ammessi i motivi di rifiuto indicati nell'articolo 9 ed inoltre i seguenti:

a) incompatibilità del provvedimento di affidamento con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto in materia di famiglia e minorile (si tratta, chiaramente, di limiti di incompatibilità più specifici rispetto alla conosciuta nozione di ordine pubblico);

b) sopravvenuto mutamento di circostanze - con esclusione peraltro del fatto che a seguito dell'indebito spostamento il luogo di residenza del minore è mutato - in seguito a cui il provvedimento originario non è più conforme all'interesse del minore;

c) particolare situazione giuridica del minore al momento dell'introduzione della richiesta nello Stato di origine, se cioè:

I) il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto, ovvero la propria residenza abituale in questo Stato, mentre nessuno di questi momenti di collegamento ricorreva rispetto allo Stato di origine;

II) il minore era nel contempo cittadino dello Stato richiesto;

d) incompatibilità della decisione con altra assunta sia nello Stato richiesto, sia in uno Stato terzo, tuttavia esecutiva nello Stato richiesto, a seguito di procedura iniziata prima della introduzione della domanda di riconoscimento o di esecuzione e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore.

Nel paragrafo 2 dell'articolo 10, sono poi elencati i motivi che consentono, all'autorità competente, non la reiezione dell'istanza di

riconoscimento e di esecuzione, ma la semplice sospensione della relativa procedura:

a) se la decisione di origine forma oggetto di un ricorso ordinario;

b) se un procedimento concernente l'affidamento del minore, iniziato prima che la procedura sia stata introdotta nello Stato di origine, è pendente nello Stato richiesto;

c) se un'altra decisione relativa all'affidamento del minore è oggetto di procedimento di esecuzione o di altra procedura in ordine al riconoscimento di questa decisione.

Pur tenendo conto che il sistema previsto dalla Convenzione sarà tanto più idoneo a produrre gli effetti per i quali è stato predisposto quanto più resterà vicino all'integrità del modello sopra descritto, si ritiene che - anche in considerazione della varietà e difformità dei sistemi giuridici degli Stati membri del Consiglio d'Europa, tutti potenziali parti della Convenzione - sia necessario, nell'accogliere la Convenzione stessa, salvaguardare taluni fondamentali principi del nostro ordinamento, enunciando le condizioni che devono ricorrere per ammettere a riconoscimento ed esecuzione i provvedimenti stranieri nella materia considerata.

Ciò potrà avvenire facendo uso di alcune riserve, come è consentito dagli articoli 17 e 27 della Convenzione con riferimento alle situazioni di cui all'articolo 9 e per i motivi enunciati nell'articolo 10.

Più precisamente si ritiene necessario prevedere, per dette situazioni, la formulazione delle riserve di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Tali riserve - il contenuto delle quali è pienamente corrispondente ai soprariocordati casi di rifiuto ammessi per le ipotesi dell'articolo 10 - consentono di salvaguardare in concreto l'interesse del minore e la loro previsione dà modo, in definitiva, di accogliere la Convenzione appunto in funzione di questo fondamentale obiettivo.

Sempre con riferimento alle situazioni di cui all'articolo 9, si ritiene opportuno avvalersi anche della facoltà di riserva per i motivi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, in quanto è così possibile tenere conto della eventualità che il provvedimento straniero da riconoscere ed eseguire non sia ancora definitivo (articolo

10, paragrafo 2, lettera a), nonché avere riguardo alle ipotesi di contemporanea litispendenza di procedure aventi lo stesso oggetto (articolo 10, paragrafo 2, lettere b e c). L'esercizio delle accennate riserve comporta, come già si è detto, che, ricorrendone i presupposti, la procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione straniera possa essere sospesa.

Le riserve innanzi menzionate sono state, da parte italiana, genericamente indicate al momento della firma della Convenzione, e dovranno essere formulate all'atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione, in conformità a quanto prevede l'articolo 27, anche ai fini di una migliore precisazione.

Si ritiene che le riserve in questione non siano da estendere ai casi di cui all'articolo 8 (come pure sarebbe consentito dai citati articoli 17 e 27), in quanto gli stessi sono manifestamente da definire come «casi nazionali», riguardo ai quali appare più opportuno dare la prevalenza ai provvedimenti emessi all'estero.

Non appare inoltre opportuno - con riferimento sia ai casi dell'articolo 8 che a quelli dell'articolo 9 - il ricorso alla riserva per il motivo previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), ritenendosi che, nell'interesse del minore, sia preferibile dare seguito alla decisione straniera e pervenire quindi alla definizione della situazione giuridica considerata, piuttosto che tenere conto di criteri di collegamento, peraltro non decisivi, indicati nella citata disposizione.

Nè pare opportuno avvalersi della facoltà di formulare le ulteriori riserve ammesse dall'articolo 27 della Convenzione: quella in ordine all'articolo 6, paragrafo 3, e quella in ordine all'articolo 18, che è riferita alle disposizioni dell'articolo 12.

Invero, la prima delle citate riserve consentirebbe di sottrarsi all'obbligo (previsto dalla lettera b del paragrafo 1 dello stesso articolo 6) di ricevere le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese o accompagnate da una traduzione in una di queste lingue, con conseguente dovere per gli Stati richiedenti di redigere le comunicazioni stesse in lingua italiana o accompagnate da una traduzione nella lingua italiana. Ma, a fronte del vantaggio

che deriverebbe alle nostre autorità dall'uso della riserva, sta il diritto per gli altri Stati di esigere, a loro volta, che le nostre comunicazioni siano formulate nella lingua dello Stato richiesto o accompagnate da una traduzione in quest'ultima lingua.

L'articolo 12 prevede che, quando alla data in cui il minore è spostato oltre frontiera non esista ancora una decisione esecutiva sull'affidamento, resa in uno Stato contraente, le disposizioni della Convenzione si applicano ad ogni ulteriore decisione in ordine all'affidamento dello stesso minore che dichiari illecito lo spostamento, resa in uno Stato contraente su richiesta della persona interessata. Si osserva che avvalersi, al riguardo, della facoltà di riserva per escludere il riconoscimento di tali ulteriori decisioni darebbe luogo ad una grave limitazione del campo di applicazione della Convenzione, che oltretutto si ritorcerebbe in danno dei casi che interessino direttamente cittadini del nostro Paese nei confronti dei quali ricorra una situazione processuale analoga. Da qui l'inopportunità di formulare la riserva in questione.

Anche in ordine alla presente Convenzione si pone la questione dell'autorità centrale - da designarsi da ogni Stato contraente - alla quale la persona, che abbia ottenuto una decisione relativa alla custodia di un minore e che voglia ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento e l'esecuzione di tale provvedimento, può, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, richiedere assistenza. È previsto che l'autorità centrale svolga tutti gli adempimenti necessari per la concreta attuazione delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa e che, in particolare:

eserciti ogni opportuna azione per individuare il luogo ove si trova il minore e per fare adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela dei suoi interessi;

realizzi - ove a ciò non provveda l'interessato direttamente (come pure è possibile in base all'articolo 4) - le iniziative (anche mediante ricorso a legali) per assicurare, ad opera delle autorità interne competenti, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento del minore assunti dalle autorità straniere;

provveda alla consegna del minore al ricorrente, nel caso sia accordata l'esecuzione del provvedimento straniero (articolo 5, paragrafo 1).

La Convenzione stabilisce che questa vasta serie di funzioni e di iniziative - compreso lo svolgimento della procedura giudiziaria per il riconoscimento e l'esecuzione, anche per ciò che attiene all'assistenza legale - sia svolta senza spese per il ricorrente, unico onere ripetibile a carico di questi essendo le spese di rimpatrio del minore (articolo 5, paragrafi 2 e 3).

Come per le Convenzioni de l'Aja del 5 ottobre 1961 e del 28 maggio 1970, si ritiene di attribuire le funzioni di autorità centrale al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - il quale, per l'introduzione e lo svolgimento della più volte ricordata procedura di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri, potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia.

Come già accennato, è direttiva fondamentale della Convenzione che i provvedimenti pronunciati nella materia *de qua* in uno Stato contraente devono essere riconosciuti dagli altri Stati contraenti e posti in esecuzione quando siano esecutivi nello Stato di origine. Al riguardo diverse norme (articolo 8 e, in particolare, articolo 14) enunciano che le relative procedure (qualora siano necessarie, e tale è il caso del nostro Paese) devono svolgersi in modo «semplice e rapido» e possibilmente essere introdotte con ricorso (v. sul punto il rapporto esplicativo della Convenzione, pag. 18, n. 65).

In adesione a questi principi l'allegato disegno di legge - analogamente a quanto stabilito per la dichiarazione di efficacia delle decisioni straniere di cui alle Convenzioni de l'Aja del 5 ottobre 1961 e del 28 maggio 1970 - prevede, all'articolo 6, commi 2 e 3, che la domanda per il riconoscimento e l'esecuzione è formulata dall'interessato ovvero dal pubblico ministero, attivato dal Ministero di grazia e giustizia, quale autorità centrale, mediante ricorso al tribunale per i minorenni del luogo ove il provvedimento straniero deve avere

attuazione e che il tribunale decide in camera di consiglio con decreto, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, sentito il pubblico ministero, e, ove del caso, il minore e le persone presso le quali questi si trova. La stessa norma prevede che avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per cassazione.

La descritta procedura - strutturata in conformità a quella prevista dall'articolo 336 del codice civile, per i procedimenti in materia di esercizio della potestà dei genitori, e dall'articolo 32, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la dichiarazione di efficacia nello Stato dei provvedimenti di adozione e di affidamento emessi da autorità straniere - consente una più sollecita valutazione delle concrete fattispecie in questione pur tenendo conto dell'esigenza di acquisire le controdeduzioni della persona che, in violazione del provvedimento straniero, ha presso di sé il minore. Nel contempo, mediante la verifica delle condizioni indicate nella Convenzione, rese più rigorose dalle riserve indicate, è in gran parte garantito il rispetto dei principi essenziali del nostro ordinamento giuridico in materia di delibazione di provvedimenti stranieri.

L'articolo 6, comma 1, del disegno di legge prevede la competenza del tribunale per i minorenni anche per stabilire le modalità del diritto di visita *ex* articolo 11, paragrafi 2 e 3, della Convenzione.

L'articolo 3, comma 3, del disegno di legge stabilisce che gli atti giudiziari compiuti in attuazione della emananda legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra spesa e diritto.

La Convenzione di Lussemburgo è stata ratificata, alla data odierna, da Austria, Belgio, Cipro, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito ed è entrata in vigore il 1° settembre 1983.

Il 25 ottobre 1980 è stata aperta alla firma la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, elaborata ad iniziativa della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato. Finalità essenziale dell'Accordo è di assicurare, mediante procedure d'urgenza ad opera delle autorità giudiziarie o

amministrative locali, il pronto ritorno del minore nel Paese straniero di residenza delle persone affidatarie alle quali il minore sia stato illecitamente sottratto, nonchè di fare osservare negli altri Stati contraenti il diritto di affidamento e di visita come stabilito in uno Stato contraente (articoli 1 e 11).

La sottrazione e la mancata restituzione di minori sono illecite: *a*) quando abbiano avuto luogo in violazione del diritto di affidamento spettante ad una data persona, o ad una istituzione in via esclusiva o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sua sottrazione o della mancata restituzione; *b*) se il diritto all'affidamento era esercitato in modo effettivo, in via esclusiva o congiuntamente (articolo 3).

La Convenzione trova applicazione nei confronti dei minori che abbiano avuto la residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima che fosse commessa la violazione e cessa di avere applicazione nei confronti dei minori che abbiano raggiunto l'età di sedici anni (articolo 4).

La restituzione del minore è disposta in via di urgenza quando dal momento della sottrazione illecita o della mancata restituzione a quello dell'introduzione della domanda di restituzione presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato ove il minore si trova sia trascorso un tempo inferiore ad un anno. È tuttavia disposta sempre in via di urgenza anche dopo tale periodo, tranne che risulti l'avvenuta integrazione del minore nel nuovo ambiente (articolo 12).

L'autorità giudiziaria o amministrativa può tuttavia non ordinare il ritorno del minore quando la persona o l'istituzione che si oppongono al ritorno del minore danno prova che: *a*) l'affidatario non esercitava in modo effettivo l'affidamento nel tempo in cui ebbe luogo la sottrazione o si verificò la mancata restituzione del minore; oppure aveva dato il proprio consenso o fatto successivamente acquiescenza alla sottrazione o alla non restituzione; *b*) ricorre la fondata previsione che il ritorno possa causare al minore un pericolo fisico, psichico o di altra natura tale da porlo in una situazione insostenibile. L'autorità giudiziaria o amministrativa può non ordinare il

ritorno anche quando constati che il minore vi si oppone, sempre che egli abbia raggiunto un'età e maturità che suggeriscono di tenerne in conto l'opinione (articolo 13). Inoltre, il ritorno del minore può essere rifiutato nei casi in cui non sarebbe compatibile con i principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 20).

Ricorrono pertanto garanzie sufficienti a giustificare i provvedimenti di urgenza previsti dalla Convenzione, pure se questi possono essere assunti anche soltanto in base ai principi di diritto di altro Stato o tenendo conto di decisioni giudiziarie o amministrative straniere di cui si prende atto direttamente, senza cioè esperire il previo formale riconoscimento (articolo 14).

Il funzionamento della Convenzione fa perno sulle autorità centrali che ciascuno Stato deve designare come trasmettenti ed incaricate dell'espletamento delle richieste di restituzione di minori. Tali autorità devono cooperare sia con quelle designate dagli altri Stati, sia con le competenti autorità del rispettivo Stato per tutte le incombenze necessarie a realizzare gli scopi della Convenzione (articoli 6, 7, 8, 9 e 10).

È esclusa l'imposizione di cauzioni o di depositi a garanzia del pagamento delle spese per le procedure giudiziarie o amministrative previste dalla Convenzione ed è stabilita l'esenzione dalla legalizzazione degli atti da produrre (articoli 22 e 23). Le istanze, le comunicazioni ed ogni altro documento vanno inviate nella lingua originaria e accompagnate da traduzione nella lingua dello Stato richiesto, ovvero, quando ciò sia difficilmente realizzabile, nella lingua francese o inglese (articolo 24).

I cittadini di ciascuno Stato contraente e le persone che vi risiedono stabilmente hanno diritto, per tutto ciò che concerne l'applicazione della Convenzione, all'assistenza giudiziaria e giuridica nell'altro Stato contraente, a parità di condizioni rispetto ai cittadini di quest'ultimo Stato (articolo 25).

È previsto che tutte le spese per dare esecuzione alla Convenzione, comprese quelle di giustizia, siano a carico dello Stato richiesto, salvo le spese connesse alla restituzione del

minore, le quali ultime possono essere addebitate. Inoltre, l'autorità giudiziaria o amministrativa che ordina la restituzione del minore o che stabilisce sul diritto di visita può, se del caso, porre a carico della persona che ha sottratto o che ha trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il rimborso delle spese necessarie, sostenute dal richiedente, ed in particolare quelle di viaggio, quelle di difesa in sede giudiziaria, nonché quelle per il ritorno del minore nel Paese di origine, come pure le spese per il reperimento del minore (articolo 26).

La Convenzione non è di ostacolo a che la persona o l'istituzione la quale sostiene che vi sia stata una violazione del diritto di affidamento o di visita si rivolga alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente per richiedere direttamente l'applicazione delle relative disposizioni (articolo 29). Inoltre, nelle materie in cui le disposizioni della Convenzione trovano applicazione, le stesse prevalgono sulle disposizioni della Convenzione del 5 ottobre 1961, concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, tra gli Stati che partecipino alle due Convenzioni, mentre è fatto salvo il diritto dell'interessato di invocare, nella materia qui disciplinata, le disposizioni di altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto (articolo 34).

La Convenzione prevede anche (articolo 42) che ciascuno Stato contraente possa, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che intende fare riserva in ordine all'applicazione dell'articolo 24 nonchè avvalersi della riserva di cui all'articolo 26, terzo comma. L'articolo 24 concerne l'uso delle lingue, francese o inglese, nelle comunicazioni e nell'invio di documenti nei rapporti tra autorità centrali, quando la traduzione delle comunicazioni e dei documenti nella lingua dello Stato richiesto sia di difficile realizzazione. L'articolo 26, terzo comma, prevede la facoltà per gli Stati contraenti di limitare il principio della gratuità delle procedure esperite in base alla Convenzione, principio enunciato al secondo comma dello stesso articolo 26.

Si ritiene che non sia opportuno fare uso di alcuna delle due riserve. Non di quella concernente l'articolo 24 in quanto l'impiego della lingua francese o inglese, in via alternativa rispetto alla traduzione del carteggio in lingua italiana, non è tale da porre problemi alla autorità centrale italiana, tanto più perchè il ricorso alle dette due lingue straniere può avvenire solo nella ricordata specifica ipotesi. Non di quella di cui all'articolo 26, terzo comma, apparendo preferibile non aggravare la già onerosa situazione di chi sia costretto a fare ricorso alle procedure qui considerate. È d'altra parte da tenere presente che, secondo il principio generale in materia di riserve negli accordi internazionali, l'apposizione di una o più riserve comporta il diritto degli altri Stati contraenti ad avvalersi delle stesse limitazioni, nell'applicazione della Convenzione, nei confronti degli Stati che le hanno apposte: ciò costituisce una ragione in più per non fare uso, nella specie, delle riserve innanzi ricordate.

La Convenzione qui in esame è stata ratificata da Australia, Canada, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera ed Ungheria; è entrata in vigore il 1° dicembre 1983.

In adesione ai principi sopra esposti, l'articolo 3 dell'allegato disegno di legge individua nel Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - l'autorità centrale prevista e disciplinata negli articoli 6 e 7 della Convenzione del 25 ottobre 1980, stabilendo che per lo svolgimento dei suoi compiti detta autorità possa avvalersi della rappresentanza e assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e possa altresì chiedere l'assistenza degli organi e degli enti pubblici i cui scopi corrispondono alle sue funzioni. Lo stesso articolo 3 (comma 3) stabilisce che gli atti giudiziari compiuti in attuazione della disciplina convenzionale e su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.

Le richieste di ritorno o di ristabilimento del diritto di visita, premessi i necessari accertamenti, sono trasmesse dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il

minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione del minore o il ripristino del diritto di visita (articolo 7, commi 1 e 2).

In applicazione dell'articolo 11 della Convenzione del 25 ottobre 1980, l'articolo 7, comma 3, prevede una procedura particolarmente rapida, e fissa a tale scopo in trenta giorni il termine per la decisione del tribunale, che si pronuncia con decreto in camera di consiglio. Il decreto è immediatamente esecutivo; contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione, ma senza effetti sospensivi (articolo 7, comma 4).

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione della decisione, anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediato avviso all'autorità centrale (articolo 7, comma 5).

Infine, in applicazione dell'articolo 29 della suddetta Convenzione, l'articolo 7, comma 6, precisa che la parte può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria, senza passare per il tramite dell'Autorità centrale.

Come infatti chiarisce il rapporto esplicativo, la Convenzione del 25 ottobre 1980 pone in essere uno strumento finalizzato all'aiuto della persona che lamenta la violazione di un diritto di visita o di un affidamento, ma non le preclude la possibilità di agire per le vie ordinarie, chiedendo o meno l'applicazione delle disposizioni e dei meccanismi convenzionali.

Il disegno di legge si conclude con due norme di carattere generale. La prima (articolo 8) si riferisce alla previsione di spesa conseguente all'attuazione delle Convenzioni; la seconda (articolo 9) stabilisce un termine di tre mesi di *vacatio legis*, che è parso opportuno prevedere per consentire - oltre a una migliore conoscenza della nuova normativa - la messa a punto dei meccanismi organizzativi necessari per rendere operanti le nuove disposizioni.

Per quanto in particolare concerne l'ammontare delle spese, la relativa quantificazione in lire cento milioni annui è stata fatta in via preventiva, tenuto conto degli elementi di cui è in possesso l'Ufficio per la giustizia minorile anche in relazione a casi che proprio in questi

ultimi anni sono stati allo stesso segnalati dalle autorità straniere nello svolgimento dei compiti di «corrispondente» per i problemi connessi alla Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e alla Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

Ai fini dell'applicazione delle Convenzioni di cui al disegno di legge, va anche detto che il concetto di «residenza abituale» del minore, richiamato in varie norme delle Convenzioni stesse, quale criterio per determinare la competenza giurisdizionale delle autorità preposte all'assunzione delle misure di protezione, va inteso, con riferimento all'ordinamento giuridico italiano, come il luogo di residenza del minore, in conformità all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

È altresì da precisare che i conflitti che eventualmente si presentino tra le norme delle

varie Convenzioni nelle materie alle quali esse si applicano, andranno risolti facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, e tenendo conto della finalità, propria delle Convenzioni stesse, di strumenti predisposti per assicurare il precipuo interesse del minore.

Si deve infine porre in evidenza la particolare rilevanza dei compiti affidati all'autorità centrale - per l'Italia, come più volte detto, il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile - cui è devoluto, oltre al compito di tenere i diretti rapporti con le autorità straniere, anche quello di dare impulso alle varie attività dei competenti organi giudiziari ed amministrativi, designati per l'assunzione e l'esecuzione dei provvedimenti che formano oggetto dai presenti Accordi.

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa: i compiti dell'autorità centrale.

Il disegno di legge riguarda quattro diverse Convenzioni internazionali, tutte caratterizzate dal fatto di prevedere solleciti interventi giudiziari o amministrativi nei confronti di minori in situazioni di emergenza, aventi elementi di estraneità: o perchè cittadini stranieri, o perchè figli di un genitore straniero, o perchè interessati da un provvedimento di un'autorità giudiziaria straniera.

Questi casi, che coinvolgono ordinamenti giuridici diversi e richiedono un sollecito intervento giudiziario e amministrativo per porre rimedio a situazioni pregiudizievoli per il minore, trovano regolamentazione nelle Convenzioni suddette, il cui scopo, come meglio risulta dalla relazione illustrativa, mira principalmente al rapido ed effettivo ripristino della situazione di affidamento arbitrariamente modificata, e comporta quindi non solamente la formale dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, ma la messa in opera di tutte le attività necessarie perchè tale dichiarazione raggiunga gli effetti sostanziali a cui è diretta.

Il perno su cui si basa il funzionamento delle Convenzioni è costituito dalle autorità centrali, istituite in ciascuno dei Paesi aderenti agli accordi. L'autorità centrale (articolo 3 del disegno di legge), alla quale vengono indirizzate le domande, deve infatti:

individuare il luogo in cui è stato condotto il minore o dove è arbitrariamente trattenuto;

prendere o far prendere le misure provvisorie urgenti a protezione del minore;

acquisire notizie sulla situazione socio-ambientale del minore;

stimolare la restituzione volontaria del minore o facilitare una soluzione concordata;

promuovere la procedura giudiziaria di riconoscimento ed esecuzione della decisione straniera, accordando se del caso idonea assistenza legale al richiedente;

organizzare tutto ciò che è necessario per assicurare un ritorno senza pericoli del minore presso il genitore cui è stato sottratto, ovvero organizzare il necessario per il ristabilimento dell'esercizio effettivo del diritto di visita;

informare l'autorità centrale del Paese richiedente sulle misure prese in ordine alla richiesta e sul seguito dato alla stessa.

2. Quantificazione del fenomeno.

Per poter dare conto in modo puntuale degli oneri e delle implicazioni finanziarie del disegno di legge, occorre quantificare il fenomeno sopra descritto, e soprattutto occorre quantificare la nuova «domanda di giustizia» che si svilupperà con l'applicazione delle Convenzioni.

In proposito, appare utilizzabile l'esperienza già maturata a partire dalla seconda metà del 1985, anno in cui presso il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - fu istituito il «Corrispondente» per la cooperazione giudiziaria in materia civile minorile fra i paesi della CEE.

L'istituzione della rete di «Corrispondenti» in ambito comunitario fu per l'appunto decisa durante il semestre italiano di presidenza CEE al fine di prefigurare le autorità centrali previste dalle Convenzioni, ed avviare un'esperienza a livello informativo sui casi di sottrazione internazionale di minori anche tra i Paesi non ancora aderenti alle Convenzioni stesse.

Dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1988 vi sono state ventotto richieste d'intervento al Corrispondente italiano da parte di altri Corrispondenti europei, relative a quarantuno minori, come dalla seguente tabella:

A N N I	Casi	Minori	Nazioni richiedenti
1985 (2° semestre)	4	7	DK (1), F (3)
1986	10	12	F (10)
1987	8	10	F (6), GB (2)
1988 (1° semestre)	6	12	B (1), F (4), GB (1)
TOTALE ...	28	41	-

Considerato che i dati del 1985 e del 1988 sono semestrali, la media è stata fino ad ora leggermente inferiore alle dieci richieste per anno e ai quattordici minori per anno.

È da ritenere che tali valori, dopo la ratifica delle Convenzioni da parte dell'Italia, siano destinati ad aumentare, ma non in misura molto sensibile, considerate le esperienze di altri Paesi che hanno già provveduto alla ratifica. Così, ad esempio, l'esperienza francese nel periodo 1985-1987 segnala valori non troppo diversi da quelli italiani: ventiquattro casi (per trentuno minori) di richieste dirette ad altri Paesi; quattordici casi (per sedici minori) di richieste pervenute da altri Paesi.

L'esempio francese può essere considerato utile per il raffronto con l'Italia, tenuto conto che nel nostro Paese sono da tempo cessati i grandi movimenti migratori verso Paesi stranieri, e che anzi da circa un quindicennio il numero annuo dei rimpatriati supera quello degli espatriati.

D'altra parte, il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori viene stimato negli USA sulle 300-400 unità all'anno, mentre nella stessa Francia il Servizio sociale internazionale di aiuto agli emigrati (che opera per conto di quel Ministero della giustizia anche al di fuori delle Convenzioni internazionali di cui qui si tratta) lo valuta in meno di cento casi annui.

È dunque ragionevole ritenere, sulla base di questi elementi, che l'Italia sia interessata dal fenomeno in quantità proporzionalmente simili, e che di queste circa un terzo, pari a trenta richieste annue per un massimo di cinquanta minori, possa ricadere sotto il regime delle Convenzioni di cui al disegno di legge.

3. *Oneri di spesa.*

Gli oneri di spesa sono conseguenti ai compiti dell'autorità centrale, così come descritti al precedente punto 1. Le Convenzioni stabiliscono infatti che gli Stati contraenti non potranno esigere dal richiedente alcun pagamento per le spese sostenute in applicazione delle Convenzioni stesse, ivi comprese le spese processuali e di rappresentanza legale, e fatta eccezione per le spese di rimpatrio. Queste ultime potranno essere domandate al richiedente, ovvero poste a carico di colui che ha sottratto il minore.

Ciò premesso, e tenuto conto della quantificazione operata al precedente punto 2, si ritiene fondata una previsione di spesa di 100 milioni annui, di cui 30 milioni per interventi diretti dell'autorità centrale sui singoli casi, e 70 milioni per convenzioni con organismi di servizio sociale internazionale che possano affiancare l'attività ministeriale.

Le spese sui singoli casi sono determinate in ragione di lire 600.000 *pro capite* per 50 minori, per complessive lire 30.000.000 annue, così distinte:

spese legali (presentazione ricorso, onorari avvocato, altre spese processuali e di rappresentanza legale in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione di Lussemburgo del 28 maggio 1980 e dell'articolo 26 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980) calcolate mediamente in lire 200.000 annue per 50 minori	L. 10.000.000
---	---------------

spese per collocamenti provvisori, disposti in via di urgenza dall'Autorità giudiziaria minorile (Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961), in strutture assistenziali e comunità gestite da enti e associazioni ad una retta di mantenimento <i>pro capite e pro die</i> di lire 40.000 per una permanenza media di giorni 10 di ciascuno dei 50 minori	» 20.000.000
--	--------------

TOTALE ...	L. 30.000.000
------------	---------------

Le spese per le convenzioni con organismi internazionali di servizio sociale (ad esempio, sezione italiana del Servizio sociale internazionale od altri enti analoghi ed idonei) sono state valutate in lire 70.000.000 annue, così quantificate:

spese per interventi di assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, medici, eccetera	L. 10.000.000
--	---------------

ricerche e primi contatti con i minori e gli affidatari anche all'estero; accertamenti e inchieste; contatti con i genitori anche all'estero; relazione tecnica per ciascun minore; in ragione di lire 1.200.000 annue per 50 minori ..	» 60.000.000
---	--------------

TOTALE ...	L. 70.000.000
------------	---------------

Si ritiene utile richiamare l'attenzione sul fatto che l'articolo 16 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 prevede l'esenzione dalla legalizzazione o da formalità analoghe per gli atti stranieri registrati nel Paese che richiede la documentazione.

Conseguentemente, le minori entrate sono compensate per effetto del principio della reciprocità.

L'onere relativo per l'intero triennio 1990-1992 graverà sull'accantonamento relativo alla voce «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de l'Aja.

Art. 3.

1. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica

amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle Convenzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e registro e da ogni altra spesa e diritto.

4. Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - è altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Art. 4.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

4. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere, è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

Art. 5.

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su

ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni è ammesso il ricorso per cassazione.

Art. 6.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione è deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore dalla Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perchè sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso è presentato senza ritardo. La decisione è deliberata nel termine di cui al comma 2.

4. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

Art. 7.

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effetti-

vo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale, e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1990, 1991 e 1992, pari a lire 100 milioni annue, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENTION EUROPÉENNE
SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION
DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS
ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe la prise en considération de l'intérêt de l'enfant est d'une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde ;

Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des enfants ;

Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde ;

Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas ;

Désireux d'introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue ;

Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances ;

Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

- a. *enfant* : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'Etat requis ;
- b. *autorité* : toute autorité judiciaire ou administrative ;
- c. *décision relative à la garde* : toute décision d'une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite ;
- d. *déplacement sans droit* : le déplacement d'un enfant à travers une frontière internationale en violation d'une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat ; est aussi considéré comme déplacement sans droit :
 - i. le non-retour d'un enfant à travers une frontière internationale, à l'issue de la période d'exercice d'un droit de visite relatif à cet enfant ou à l'issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde ;
 - ii. un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l'article 12.

TITRE I

Autorités centrales

Article 2

1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
2. En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants :
 - a. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours ;
 - b. se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution ;
 - c. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la Convention et s'emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.

Article 4

1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout Etat contractant.
2. La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 13.
3. L'autorité centrale saisie, si elle est autre que l'autorité centrale de l'Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
4. L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
5. L'autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

Article 5

1. L'autorité centrale de l'Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu'elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour :
 - a. retrouver le lieu où se trouve l'enfant ;
 - b. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés ;

- c. assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision ;
 - d. assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée ;
 - e. informer l'autorité requérante des mesures prises et des suites données.
2. Lorsque l'autorité centrale de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l'autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.
 3. A l'exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l'autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés par la participation d'un avocat.
 4. Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si l'autorité centrale de l'Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d'introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

Article 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article :
 - a. les communications adressées à l'autorité centrale de l'Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d'une traduction dans cette langue ;
 - b. l'autorité centrale de l'Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
2. Les communications émanant de l'autorité centrale de l'Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.
3. Tout Etat contractant peut exclure l'application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu'un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l'appliquer à l'égard de cet Etat.

TITRE II

Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants

Article 7

Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat d'origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.

Article 8

1. En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale de l'Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l'enfant :
 - a. lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l'enfant ainsi

que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l'enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et

b. qu'une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

2. Si, conformément à la loi de l'Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s'appliquera dans la procédure judiciaire.

3. Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu'à l'expiration de la période convenue l'enfant, ayant été emmené à l'étranger, n'a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphes 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l'autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n'a pas la garde de l'enfant.

Article 9

1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l'article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que :

a. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre ; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution lorsque la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l'instance dans l'Etat d'origine ;

b. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée :

- i. sur la résidence habituelle du défendeur, ou
- ii. sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement, ou
- iii. sur la résidence habituelle de l'enfant ;

c. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l'Etat requis avant le déplacement de l'enfant, à moins que l'enfant n'ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat requérant dans l'année précédant son déplacement.

2. Si aucune autorité centrale n'a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l'exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un examen au fond.

Article 10

1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l'exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'article 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants :

a. s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis ;

b. s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement

sans droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt de l'enfant ;

c. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine :

- i. l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'Etat d'origine ;
- ii. l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et de l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis ;

d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant.

2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l'un des motifs suivants :

a. si la décision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire ;

b. si une procédure concernant la garde de l'enfant, engagée avant que la procédure dans l'Etat d'origine n'ait été introduite, est pendante dans l'Etat requis ;

c. si une autre décision relative à la garde de l'enfant fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.

Article 11

1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.

2. Toutefois, l'autorité compétente de l'Etat requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l'exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.

3. Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée, l'autorité centrale de l'Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.

Article 12

Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n'existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.

TITRE III

Procédure

Article 13

1. La demande tendant à la reconnaissance ou l'exécution dans un autre Etat contractant d'une décision relative à la garde doit être accompagnée :

a. d'un document habilitant l'autorité centrale de l'Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant ;

- b.* d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
 - c.* lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur ;
 - d.* le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire ;
 - e.* si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l'enfant dans l'Etat requis ;
 - f.* de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l'enfant.
2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d'une traduction selon les règles établies à l'article 6.

Article 14

Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande *d'exequatur* puisse être introduite sur simple requête.

Article 15

1. Avant de statuer sur l'application du paragraphe 1.*b* de l'article 10, l'autorité relevant de l'Etat requis :
- a.* doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à moins qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l'âge et à la capacité de discernement de celui-ci ; et
 - b.* peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l'Etat dans lequel elles ont été effectuées.
3. Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l'autorité concernée par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 16

Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

TITRE IV

Réserves

Article 17

1. Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l'article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
2. La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l'un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

Article 18

Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les dispositions de l'article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions visées à l'article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.

TITRE V*Autres instruments***Article 19**

La présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision.

Article 20

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu'un Etat contractant peut avoir à l'égard d'un Etat non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.
2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d'exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

TITRE VI*Clauses finales***Article 21**

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 22

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 21.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 24

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles.

2. Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26

1. Au regard d'un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale :

a. la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d'une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits ;

b. la référence à l'Etat d'origine ou à l'Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.

2. Le paragraphe 1.*a* du présent article s'applique également *mutatis mutandis* aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d'application personnelle.

Article 27

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l'article 6, à l'article 17 et à l'article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu de paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 28

A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d'étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Article 29

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 30

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

- a. toute signature ;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25 ;
- d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire

qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI
RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio d'Europa la considerazione dell'interesse del minore è di importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;

Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affidamento di un minore avrà l'effetto di assicurare la migliore protezione dell'interesse dei minori;

Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori è il normale corollario del diritto di custodia;

Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficoltà incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;

Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto;

Convinti dell'opportunità di adottare, a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessità e alle diverse circostanze;

Desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorità,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

a) minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto;

b) autorità: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;

c) provvedimento relativo all'affidamento: ogni provvedimento di una autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine al diritto di visita;

d) spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si considera egualmente spostamento indebito:

i) il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato l'affidamento;

i) uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell'articolo 12.

TITOLO I.

Autorità centrali

Art. 2.

1. Ciascuno Stato contraente designerà una autorità centrale che eserciterà le funzioni previste nella presente Convenzione.

2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore parecchi ordinamenti hanno la facoltà di designare le diverse autorità centrali di cui stabiliscono le competenze.

3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 3.

1. Le autorità centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere un concerto tra le autorità competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.

2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le autorità centrali degli Stati contraenti:

a) assicurano la trasmissione delle domande d'informazione provenienti dalle autorità competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;

b) si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione;

c) si tengono reciprocamente informate circa le difficoltà che possono nascere in occasione dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.

Art. 4.

1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro

Stato contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni Stato contraente.

2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui all'articolo 13.

3. L'autorità centrale adita, nel caso in cui sia diversa dall'autorità centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio.

4. L'autorità centrale adita può rifiutare il suo intervento quando è manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione.

5. L'autorità centrale adita informa senza indugio il ricorrente dell'esito della sua domanda.

Art. 5.

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perchè venga adottata nel più breve termine ogni disposizione che esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autorità competenti, per:

- a) rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
- b) evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
- c) assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento;
- d) assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento è accordata;
- e) informare l'autorità richiedente sulle misure adottate.

2. Quando l'autorità centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato contraente, trasmette i documenti all'autorità centrale di questo Stato, direttamente e senza indugio.

3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato.

4. Se il riconoscimento o l'esecuzione è rifiutato e se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel merito, detta autorità fa il possibile per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in particolare rivolgersi alle sue autorità competenti.

Art. 6.

1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorità centrali interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:

a) le comunicazioni indirizzate all'autorità centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;

b) l'autorità centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.

2. Le comunicazioni che promanano dall'autorità centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese.

3. Ogni Stato contraente può escludere l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1. b) del presente articolo. Qualora uno Stato contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente può ugualmente applicarla nei confronti di tale Stato.

TITOLO II

Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti e ripristino dell'affidamento dei minori

Art. 7.

I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.

Art. 8.

1. In caso di trasferimento illegittimo, l'autorità centrale dello Stato richiesto farà procedere immediatamente alla restituzione del minore:

a) quando all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in cui il provvedimento è stato pronunciato o alla data del trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente, il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato e

b) se la domanda di restituzione è stata proposta ad una autorità centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento illegittimo.

2. Se, in conformità alla legge dello Stato richiesto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere soddisfatte senza l'intervento di un'autorità giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si applicherà al procedimento giudiziario.

3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra persona è intervenuto un accordo, omologato da un'autorità competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato all'estero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dell'autorità competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha l'affidamento del minore.

Art. 9.

1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti all'articolo 8 e se si è fatto ricorso ad una autorità centrale entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e l'esecuzione non possono essere rifiutati se non quando:

a) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e l'atto introduttivo del giudizio o altro atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinché possa difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non può costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il procedimento nello Stato d'origine;

b) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza dell'autorità che l'ha pronunciato non si basa:

i) sulla residenza del convenuto, ovvero

ii) sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore purchè uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero

iii) sulla residenza abituale del minore;

c) il provvedimento è incompatibile con quello relativo all'affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento del minore, a meno che quest'ultimo non abbia avuto la sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente nell'anno che precede il suo trasferimento.

2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autorità centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.

3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel merito.

Art. 10.

1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti:

a) se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i principi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;

b) se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli effetti del provvedimento originario risultano palesemente non più conformi all'interesse del minore;

c) se, al momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato d'origine:

i) il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo Stato, mentre con lo Stato d'origine non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;

ii) il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato d'origine e quella dello Stato richiesto, nonché la residenza abituale nello Stato richiesto;

d) se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o d'esecuzione, e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore.

2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello d'esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi:

a) se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;

b) se nello Stato richiesto è pendente un procedimento riguardante l'affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato;

c) se un altro provvedimento relativo all'affidamento del minore è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.

Art. 11.

1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi all'affidamento.

2. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato richiesto può fissare le modalità dell'attuazione e dell'esercizio del diritto di visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti al riguardo.

3. Quando non si è provveduto sul diritto di visita ovvero quando il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento relativo all'affidamento viene rifiutato, l'autorità centrale dello Stato richiesto può rivolgersi alle proprie autorità competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale diritto.

Art. 12.

Qualora alla data in cui il minore è trasferito oltre una frontiera internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo affidamento, pronunciato in uno Stato contraente, le disposizioni della presente Convenzione si applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante l'affidamento del minore che riconosca l'illiceità del trasferimento ed emesso in uno Stato contraente a richiesta di ogni persona interessata.

TITOLO III

Procedura

Art. 13.

1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente di un provvedimento relativo all'affidamento deve essere accompagnata:

a) da un documento che abilita l'autorità centrale dello Stato richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro rappresentante;

b) da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua autenticità;

c) quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare che l'atto introduttivo del procedimento od un atto equivalente è stato regolarmente notificato o comunicato al convenuto;

d) se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base alla legge dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;

e) ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;

f) da proposte sulle modalità del ripristino dell'affidamento del minore.

2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui all'articolo 6.

Art. 14.

Ogni Stato contraente applica al riconoscimento ed all'esecuzione di un provvedimento relativo all'affidamento una procedura semplice e rapi-

da. A tal fine fa in modo che la domanda di «exequatur» possa essere proposta su semplice ricorso.

Art. 15.

1. Prima di decidere sull'applicazione del paragrafo 1. b) dell'articolo 10, l'autorità che dipende dallo Stato richiesto:

a) deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età ed alla capacità di discernimento di quest'ultimo; e

b) può chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.

2. Le spese delle indagini effettuate in uno Stato contraente sono a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.

3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere indirizzati all'autorità interessata attraverso le autorità centrali.

Art. 16.

Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.

TITOLO IV

Riserve

Art. 17.

1. Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento potranno essere rifiutati per i motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che saranno indicati nella riserva.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.

Art. 18.

Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale non è vincolato alle disposizioni dell'articolo 12. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto tale riserva.

TITOLO V

Altri strumenti

Art. 19.

La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento.

Art. 20.

1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtù di uno strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.

2. Quando due o più Stati contraenti hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facoltà di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca di detta decisione deve anch'essa essere notificata.

TITOLO VI

Clausole finali

Art. 21.

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 22.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione od approvazione.

Art. 23.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d) dello Statuto ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 24.

1. Ogni Stato può, all'atto della firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 25.

1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente

Convenzione si applicherà a tutte queste unità territoriali, ovvero ad una o più di esse.

2. In ogni altro momento successivo potrà, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unità territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale unità territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni unità territoriale designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 26.

1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori, abbia due o più ordinamenti giuridici di applicazione territoriale:

a) il riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona interessata abbia più stretti rapporti;

b) il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento all'unità territoriale in cui il provvedimento è stato pronunciato o all'unità territoriale in cui è stato chiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino dell'affidamento.

2. Il paragrafo 1.a) del presente articolo si applica anche, *mutatis mutandis*, agli Stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o più ordinamenti giuridici di applicazione personale.

Art. 27.

1. Ogni Stato può, al momento della firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6, all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 28.

Al termine del terzo anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, inviterà i rappresentanti delle autorità centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convenzione. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è parte alla Convenzione potrà farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sarà inviato per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Art. 29.

1. Ogni parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 30.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
- c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 22, 23, 24 e 25;
- d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A LUSSEMBURGO, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

**CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS
DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS**

**CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS
OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION**

Acte final de la Quatorzième session

Final Act of the Fourteenth Session

Les soussignés, Délégués des Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la République Arabe d'Egypte, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, d'Israël, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la Suisse, du Surinam, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, du Venezuela et de la Yougoslavie, ainsi que les Représentants des Gouvernements du Brésil, de la Hongrie, du Maroc, de Monaco, du Saint-Siège, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et de l'Uruguay participant à titre d'Invité ou d'Observateur, se sont réunis à La Haye le 6 octobre 1980, sur invitation du Gouvernement des Pays-Bas, en Quatorzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

A la suite des délibérations consignées dans les procès-verbaux, ils sont convenus de soumettre à l'appréciation de leurs Gouvernements

A Les projets de Conventions suivants:

I

CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS

Les Etats signataires de la présente Convention.

Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde.

Desirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite.

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet

a d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;

b de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.

The undersigned, Delegates of the Governments of Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Czechoslovakia, Denmark, the Arab Republic of Egypt, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Japan, Yugoslavia, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Surinam, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Venezuela, and the Representatives of the Governments of Brazil, the Holy See, Hungary, Monaco, Morocco, the Union of Soviet Socialist Republics and Uruguay participating by invitation or as Observer, convened at The Hague on the 6th October 1980, at the invitation of the Government of the Netherlands, in the Fourteenth Session of the Hague Conference on Private International Law.

Following the deliberations laid down in the records of the meetings, have decided to submit to their Governments -

A The following draft Conventions -

I

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION

The States signatory to the present Convention.

Firmly convinced that the interests of children are of paramount importance in matters relating to their custody.

Desiring to protect children internationally from the harmful effects of their wrongful removal or retention and to establish procedures to ensure their prompt return to the State of their habitual residence, as well as to secure protection for rights of access.

Have resolved to conclude a Convention to this effect and have agreed upon the following provisions -

CHAPTER I - SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

The objects of the present Convention are -

a to secure the prompt return of children wrongfully removed to or retained in any Contracting State, and

b to ensure that rights of custody and of access under the law of one Contracting State are effectively respected in the other Contracting States.

Article 2

Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.

Article 3

Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite

a lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Le droit de garde visé en *a* peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Article 4

La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.

Article 5

Au sens de la présente Convention

a le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence

b le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

CHAPITRE II - AUTORITES CENTRALES**Article 6**

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées.

Article 2

Contracting States shall take all appropriate measures to secure within their territories the implementation of the objects of the Convention. For this purpose they shall use the most expeditious procedures available.

Article 3

The removal or the retention of a child is to be considered wrongful where -

a it is in breach of rights of custody attributed to a person, an institution or any other body, either jointly or alone, under the law of the State in which the child was habitually resident immediately before the removal or retention; and

b at the time of removal or retention those rights were actually exercised, either jointly or alone, or would have been so exercised but for the removal or retention.

The rights of custody mentioned in sub-paragraph *a* above, may arise in particular by operation of law or by reason of a judicial or administrative decision, or by reason of an agreement having legal effect under the law of that State.

Article 4

The Convention shall apply to any child who was habitually resident in a Contracting State immediately before any breach of custody or access rights. The Convention shall cease to apply when the child attains the age of 16 years.

Article 5

For the purposes of this Convention -

a 'rights of custody' shall include rights relating to the care of the person of the child and, in particular, the right to determine the child's place of residence;

b 'rights of access' shall include the right to take a child for a limited period of time to a place other than the child's habitual residence.

CHAPTER II - CENTRAL AUTHORITIES**Article 6**

A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed by the Convention upon such authorities.

Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial organizations shall be free to appoint more than one Central Authority and to specify the territorial extent of their powers. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate the Central Authority to which applications may be addressed for transmission to the appropriate Central Authority within that State.

Article 7

Central Authorities shall co-operate with each other and promote co-operation amongst the competent authorities in their respective States to secure the prompt return of children and to achieve the other objects of this Convention.

In particular, either directly or through any intermediary, they shall take all appropriate measures -

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a* pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
- b* pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires.
- c* pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable.
- d* pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant;
- e* pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention.
- f* pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite.
- g* pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat;
- h* pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
- i* pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
- a* to discover the whereabouts of a child who has been wrongfully removed or retained.
- b* to prevent further harm to the child or prejudice to interested parties by taking or causing to be taken provisional measures;
- c* to secure the voluntary return of the child or to bring about an amicable resolution of the issues.
- d* to exchange, where desirable, information relating to the social background of the child;
- e* to provide information of a general character as to the law of their State in connection with the application of the Convention;
- f* to initiate or facilitate the institution of judicial or administrative proceedings with a view to obtaining the return of the child and, in a proper case, to make arrangements for organizing or securing the effective exercise of rights of access;
- g* where the circumstances so require, to provide or facilitate the provision of legal aid and advice, including the participation of legal counsel and advisers.
- h* to provide such administrative arrangements as may be necessary and appropriate to secure the safe return of the child;
- i* to keep each other informed with respect to the operation of this Convention and, as far as possible, to eliminate any obstacles to its application.

CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT

Article 8

La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant.

La demande doit contenir:

- a* des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant.
- b* la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer.
- c* les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant.
- d* toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver.

La demande peut être accompagnée ou complétée par:

- e* une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
- f* une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'Etat en la matière.
- g* tout autre document utile.

Article 9

Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de

CHAPTER III - RETURN OF CHILDREN

Article 8

Any person, institution or other body claiming that a child has been removed or retained in breach of custody rights may apply either to the Central Authority of the child's habitual residence or to the Central Authority of any other Contracting State for assistance in securing the return of the child.

The application shall contain -

- a* information concerning the identity of the applicant, of the child and of the person alleged to have removed or retained the child;
- b* where available, the date of birth of the child.

c the grounds on which the applicant's claim for return of the child is based;

d all available information relating to the whereabouts of the child and the identity of the person with whom the child is presumed to be.

The application may be accompanied or supplemented by -

- e* an authenticated copy of any relevant decision or agreement;
- f* a certificate or an affidavit emanating from a Central Authority, or other competent authority of the State of the child's habitual residence, or from a qualified person concerning the relevant law of that State;
- g* any other relevant document.

Article 9

If the Central Authority which receives an application referred to in Article 8 has reason to believe that the child is in another Contracting State, it shall directly and without delay transmit the application to the Central

cet Etat contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

Article 10

L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire

Article 11

Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant

Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.

Article 12

Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat

L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu

Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant

Article 13

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit:

a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité qui se révèlent appropriés de tenir compte de cette opposition.

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale de l'Etat requis, toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

Authority of that Contracting State and inform the requesting Central Authority, or the applicant, as the case may be.

Article 10

The Central Authority of the State where the child is shall take or cause to be taken all appropriate measures in order to obtain the voluntary return of the child.

Article 11

The judicial or administrative authorities of Contracting States shall act expeditiously in proceedings for the return of children.

If the judicial or administrative authority concerned has not reached a decision within six weeks from the date of commencement of the proceedings, the applicant or the Central Authority of the requested State, on its own initiative or if asked by the Central Authority of the requesting State, shall have the right to request a statement of the reasons for the delay. If a reply is received by the Central Authority of the requested State, that Authority shall transmit the reply to the Central Authority of the requesting State, or to the applicant, as the case may be.

Article 12

Where a child has been wrongfully removed or retained in terms of Article 3 and, at the date of the commencement of the proceedings before the judicial or administrative authority of the Contracting State where the child is, a period of less than one year has elapsed from the date of the wrongful removal or retention, the authority concerned shall order the return of the child forthwith.

The judicial or administrative authority, even where the proceedings have been commenced after the expiration of the period of one year referred to in the preceding paragraph, shall also order the return of the child, unless it is demonstrated that the child is now settled in its new environment.

Where the judicial or administrative authority in the requested State has reason to believe that the child has been taken to another State, it may stay the proceedings or dismiss the application for the return of the child.

Article 13

Notwithstanding the provisions of the preceding Article, the judicial or administrative authority of the requested State is not bound to order the return of the child if the person, institution or other body which opposes its return establishes that -

a) the person, institution or other body having the care of the person of the child was not actually exercising the custody rights at the time of removal or retention, or had consented to or subsequently acquiesced in the removal or retention; or

b) there is a grave risk that his or her return would expose the child to physical or psychological harm or otherwise place the child in an intolerable situation.

The judicial or administrative authority may also refuse to order the return of the child if it finds that the child objects to being returned and has attained an age and degree of maturity at which it is appropriate to take account of its views.

In considering the circumstances referred to in this Article, the judicial and administrative authorities shall take into account the information relating to the social background of the child provided by the Central Authority or other competent authority of the child's habitual residence.

Article 14

Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

Article 15

Les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.

Article 16

Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite.

Article 17

Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentrent dans le cadre de l'application de la Convention.

Article 18

Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.

Article 19

Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 20

Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 14

In ascertaining whether there has been a wrongful removal or retention within the meaning of Article 3, the judicial or administrative authorities of the requested State may take notice directly of the law of, and of judicial or administrative decisions, formally recognized or not in the State of the habitual residence of the child, without recourse to the specific procedures for the proof of that law or for the recognition of foreign decisions which would otherwise be applicable.

Article 15

The judicial or administrative authorities of a Contracting State may, prior to the making of an order for the return of the child, request that the applicant obtain from the authorities of the State of the habitual residence of the child a decision or other determination that the removal or retention was wrongful within the meaning of Article 3 of the Convention, where such a decision or determination may be obtained in that State. The Central Authorities of the Contracting States shall so far as practicable assist applicants to obtain such a decision or determination.

Article 16

After receiving notice of a wrongful removal or retention of a child in the sense of Article 3, the judicial or administrative authorities of the Contracting State to which the child has been removed or in which it has been retained shall not decide on the merits of rights of custody until it has been determined that the child is not to be returned under this Convention or unless an application under this Convention is not lodged within a reasonable time following receipt of the notice.

Article 17

The sole fact that a decision relating to custody has been given in or is entitled to recognition in the requested State shall not be a ground for refusing to return a child under this Convention, but the judicial or administrative authorities of the requested State may take account of the reasons for that decision in applying this Convention.

Article 18

The provisions of this Chapter do not limit the power of a judicial or administrative authority to order the return of the child at any time.

Article 19

A decision under this Convention concerning the return of the child shall not be taken to be a determination on the merits of any custody issue.

Article 20

The return of the child under the provisions of Article 12 may be refused if this would not be permitted by the fundamental principles of the requested State relating to the protection of human rights and fundamental freedoms.

CHAPITRE IV - DROIT DE VISITE

Article 21

Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.

Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.

Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS GENERALES

Article 22

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.

Article 23

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français soit de l'anglais dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Article 25

Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement.

Article 26

Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.

L'Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des

CHAPTER IV - RIGHTS OF ACCESS

Article 21

An application to make arrangements for organizing or securing the effective exercise of rights of access may be presented to the Central Authorities of the Contracting States in the same way as an application for the return of a child.

The Central Authorities are bound by the obligations of co-operation which are set forth in Article 7 to promote the peaceful enjoyment of access rights and the fulfilment of any conditions to which the exercise of those rights may be subject. The Central Authorities shall take steps to remove, as far as possible, all obstacles to the exercise of such rights.

The Central Authorities, either directly or through intermediaries, may initiate or assist in the institution of proceedings with a view to organizing or protecting these rights and securing respect for the conditions to which the exercise of these rights may be subject.

CHAPTER V - GENERAL PROVISIONS

Article 22

No security, bond or deposit, however described, shall be required to guarantee the payment of costs and expenses in the judicial or administrative proceedings falling within the scope of this Convention.

Article 23

No legalization or similar formality may be required in the context of this Convention.

Article 24

Any application, communication or other document sent to the Central Authority of the requested State shall be in the original language, and shall be accompanied by a translation into the official language or one of the official languages of the requested State or, where that is not feasible, a translation into French or English.

However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 42, object to the use of either French or English, but not both, in any application, communication or other document sent to its Central Authority.

Article 25

Nationals of the Contracting States and persons who are habitually resident within those States shall be entitled in matters concerned with the application of this Convention to legal aid and advice in any other Contracting State on the same conditions as if they themselves were nationals of and habitually resident in that State.

Article 26

Each Central Authority shall bear its own costs in applying this Convention.

Central Authorities and other public services of Contracting States shall not impose any charges in relation to applications submitted under this Convention. In particular, they may not require any payment from the applicant towards the costs and expenses of the proceedings or, where applicable, those arising from the participation of legal counsel or advisers. However, they

dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant

Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique

En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant

Article 27

Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande.

Article 28

Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.

Article 29

La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.

Article 30

Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants

Article 31

Au regard d'un Etat qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

a toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat;

b toute référence à la loi de l'Etat de la résidence habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle.

may require the payment of the expenses incurred or to be incurred in implementing the return of the child

However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 42, declare that it shall not be bound to assume any costs referred to in the preceding paragraph resulting from the participation of legal counsel or advisers or from court proceedings, except insofar as those costs may be covered by its system of legal aid and advice.

Upon ordering the return of a child or issuing an order concerning rights of access under this Convention, the judicial or administrative authorities may, where appropriate, direct the person who removed or retained the child, or who prevented the exercise of rights of access, to pay necessary expenses incurred by or on behalf of the applicant, including travel expenses, any costs incurred or payments made for locating the child, the costs of legal representation of the applicant, and those of returning the child.

Article 27

When it is manifest that the requirements of this Convention are not fulfilled or that the application is otherwise not well founded, a Central Authority is not bound to accept the application. In that case, the Central Authority shall forthwith inform the applicant or the Central Authority through which the application was submitted, as the case may be, of its reasons

Article 28

A Central Authority may require that the application be accompanied by a written authorization empowering it to act on behalf of the applicant, or to designate a representative so to act.

Article 29

This Convention shall not preclude any person, institution or body who claims that there has been a breach of custody or access rights within the meaning of Article 3 or 21 from applying directly to the judicial or administrative authorities of a Contracting State, whether or not under the provisions of this Convention.

Article 30

Any application submitted to the Central Authorities or directly to the judicial or administrative authorities of a Contracting State in accordance with the terms of this Convention, together with documents and any other information appended thereto or provided by a Central Authority, shall be admissible in the courts or administrative authorities of the Contracting States.

Article 31

In relation to a State which in matters of custody of children has two or more systems of law applicable in different territorial units -

a any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring to habitual residence in a territorial unit of that State;

b any reference to the law of the State of habitual residence shall be construed as referring to the law of the territorial unit in that State where the child habitually resides.

Article 32

Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 33

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 34

Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.

Article 35

La Convention ne s'applique entre les Etats contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats. Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l'alinéa précédent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 36

Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs Etats contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.

CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES**Article 37**

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 38

Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra égale-

Article 32

In relation to a State which in matters of custody of children has two or more systems of law applicable to different categories of persons, any reference to the law of that State shall be construed as referring to the legal system specified by the law of that State.

Article 33

A State within which different territorial units have their own rules of law in respect of custody of children shall not be bound to apply this Convention where a State with a unified system of law would not be bound to do so.

Article 34

This Convention shall take priority in matters within its scope over the Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors, as between Parties to both Conventions. Otherwise the present Convention shall not restrict the application of an international instrument in force between the State of origin and the State addressed or other law of the State addressed for the purposes of obtaining the return of a child who has been wrongfully removed or retained or of organizing access rights.

Article 35

This Convention shall apply as between Contracting States only to wrongful removals or retentions occurring after its entry into force in those States. Where a declaration has been made under Article 39 or 40, the reference in the preceding paragraph to a Contracting State shall be taken to refer to the territorial unit or units in relation to which this Convention applies.

Article 36

Nothing in this Convention shall prevent two or more Contracting States, in order to limit the restrictions to which the return of the child may be subject, from agreeing among themselves to derogate from any provisions of this Convention which may imply such a restriction.

CHAPTER VI - FINAL CLAUSES**Article 37**

The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Fourteenth Session. It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 38

Any other State may accede to the Convention. The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

The Convention shall enter into force for a State acceding to it on the first day of the third calendar month after the deposit of its instrument of accession.

The accession will have effect only as regards the relations between the acceding State and such Contracting States as will have declared their acceptance of the

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ment être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérent et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 39

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 40

Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 41

Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.

Article 42

Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles 37 et 38.

Such a declaration will also have to be made by any Member State ratifying, accepting or approving the Convention after an accession. Such declaration shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands; this Ministry shall forward, through diplomatic channels, a certified copy to each of the Contracting States.

The Convention will enter into force as between the acceding State and the State that has declared its acceptance of the accession on the first day of the third calendar month after the deposit of the declaration of acceptance.

Article 39

Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that the Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take effect at the time the Convention enters into force for that State. Such declaration, as well as any subsequent extension, shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 40

If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

Any such declaration shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.

Article 41

Where a Contracting State has a system of government under which executive, judicial and legislative powers are distributed between central and other authorities within that State, its signature or ratification, acceptance or approval of, or accession to this Convention, or its making of any declaration in terms of Article 40 shall carry no implication as to the internal distribution of powers within that State.

Article 42

Any State may, not later than the time of ratification, acceptance, approval or accession, or at the time of making a declaration in terms of Article 39 or 40, make one or both of the reservations provided for in Article 24 and Article 26, third paragraph. No other reservation shall be permitted.

Any State may at any time withdraw a reservation it has made. The withdrawal shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

The reservation shall cease to have effect on the first day of the third calendar month after the notification referred to in the preceding paragraph.

Article 43

The Convention shall enter into force on the first day of the third calendar month after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession referred to in Articles 37 and 38.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur:

- 1 - pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- 2 - pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Article 44

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 45

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 38.

- 1 - les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 37;
- 2 - les adhésions visées à l'article 38;
- 3 - la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43;
- 4 - les extensions visées à l'article 39;
- 5 - les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;
- 6 - les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l'article 42;
- 7 - les dénonciations visées à l'article 44.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 19... en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

Thereafter the Convention shall enter into force - -

- 1 for each State ratifying, accepting, approving or acceding to it subsequently, on the first day of the third calendar month after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- 2 for any territory or territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 39 or 40, on the first day of the third calendar month after the notification referred to in that Article.

Article 44

The Convention shall remain in force for five years from the date of its entry into force in accordance with the first paragraph of Article 43 even for States which subsequently have ratified, accepted, approved it or acceded to it. If there has been no denunciation, it shall be renewed tacitly every five years.
Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands at least six months before the expiry of the five year period. It may be limited to certain of the territories or territorial units to which the Convention applies.
The denunciation shall have effect only as regards the State which has notified it. The Convention shall remain in force for the other Contracting States.


Article 45

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands shall notify the States Members of the Conference, and the States which have acceded in accordance with Article 38, of the following -

- 1 the signatures and ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 37;
- 2 the accessions referred to in Article 38;
- 3 the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 43;
- 4 the extensions referred to in Article 39;
- 5 the declarations referred to in Articles 38 and 40;
- 6 the reservations referred to in Article 24 and Article 26, third paragraph, and the withdrawals referred to in Article 42;
- 7 the denunciations referred to in Article 44.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at The Hague, on the day of 19... in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Fourteenth Session.





Ministero degli Affari Esteri

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Atto Finale della Quattordicesima Sessione.

I sottoscritti, Delegati dei Governi della Repubblica Federale di Germania, dell'Argentina, dell'Australia, dell'Austria, del Belgio, del Canada, del Danimarca, della Repubblica Araba di Egitto, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, della Francia, della Grecia, dell'Irlanda, d'Israele, d'Italia, del Giappone, del Lussemburgo, della Norvegia, dei Paesi Bassi, del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Svezia, della Svizzera, del Surinam, della Cecoslovacchia, della Turchia, del Venezuela e della Jugoslavia, nonché dei Rappresentanti dei governi del Brasile, dell'Ungheria, del Marocco, di Monaco, della Santa Sede, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e dell'Uruguay, partecipanti a titolo d'Invitato o di Osservatore, si sono riuniti a L'Aja il 6 ottobre 1980, dietro invito del Governo dei Paesi Bassi nella Quattordicesima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

A seguito delle deliberazioni messe a verbale, essi hanno convenuto di sottoporre ai loro Governi:

A I seguenti progetti di Convenzione:

I-CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;

Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonchè a garantire la tutela del diritto di visita,

Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I - Campo di applicazione della Convenzione

Articolo Primo

La presente Convenzione ha come fine:

a di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.

Articolo 2

Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

b se tali diritti rano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Articolo 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorchè il minore compie 16 anni.

Articolo 5

Ai sensi della presente Convenzione:

il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;

- b - il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II - AUTORITA' CENTRALI

Articolo 6

Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una Autorità Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette Autorità. Qualora uno Stato abbia nominato più di una Autorità Centrale, esso designerà l'Autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

Articolo 7

Le Autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

- a - per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
- b - per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
- c - per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
- d - per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
- e - per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
- f - per avviare o agevolare l'instaurazione di un a procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
- g - per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
- h - per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;

- i) - per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

CAPO III - RITORNO DEL MINORE

Articolo 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- a - le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- b - la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
- c - i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- d - ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

- e - una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
- f - un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;

g - ogni altro documento pertinente.

Articolo 9

Se l'Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorità centrale di questo Stato contraente e ne informa l'Autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

Articolo 10

L'Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 11

Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o l'Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve trasmettere la risposta all'Autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

Articolo 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal traferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benchè adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

Articolo 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri:

- a - che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
- b - che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;

L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

Articolo 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'Articolo 3, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Articolo 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Articolo 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tut

tavia , le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'1^a Autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

Articolo 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV - DIRITTO DI VISITA

Articolo 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'Autorità centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le Autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le Autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analogo formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale

ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità Centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni Autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento - dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle

spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'Autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

Articolo 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'Autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'Autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

Articolo 28

Un'Autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

Articolo 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 30

Ogni domanda, inoltrata all'Autorità centrale, o direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'Autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli Stati contraenti.

Articolo 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

- a - ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;

- b - ogni riferimento alla ^{legislazione} dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla ^{legislazione} dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

Articolo 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di que_{sto} Stato.

Articolo 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, ^{quando} uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.

Articolo 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla ["]Convenzione del 5 Ottobre 1961, relativa alla competenza delle Autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori ["], tra gli Stati Parti alle due Convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

Articolo 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati.

Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI - CLAUSOLE FINALI

Articolo 37

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della Quattordicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 38

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale^{ne} farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Stati contraenti per le vie diplomatiche.

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel

momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 40

Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.

Articolo 41

Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altre Autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

Articolo 42

Ciascuno Stato contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

Articolo 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

- 1) per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- 2) per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

Articolo 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 45

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

- 1 le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'Articolo 37;
- 2 le adesioni di cui all'articolo 38;
- 3 la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43;
- 4 le estensioni di cui all'articolo 39;
- 5 le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;
- 6 le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previsto all'articolo 42.
- 7 le denunce di cui all'articolo 44.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a l'Aja, il.....19....., in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della Quattordicesima Sessione.